

ON. CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI ROMA

per il tramite della Cancelleria della Corte d'Assise di Roma

RICORSO IN APPELLO

Lo scrivente difensore, Avvocato Roberto De Angelis, ricorre nell'interesse del Signor **ASTIZ Alfredo Ignacio**, nato a Mar Della Plata (Argentina) il 8.11.1951, condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione legale durante il periodo di espiazione della pena, al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili, al pagamento di una provvisionale di €100.000 per sei parti civili e di €50.000 per una parte civile

PER LA RIFORMA

della sentenza n.5/07 emanata dalla Il Corte d'Assise di Roma il 14 marzo 2007, che ha comminato la condanna di cui sopra quale epilogo del processo r.g. notizia 9241/99, n.17887/00 Gip, n.12/06 del Reg. Gen., dispositivo pronunciato all'udienza del 14.3.07 con indicazione di gg.90 per il deposito dei motivi.

Nella sua qualità, dichiara di impugnare ogni punto e capo della sentenza di cui in argomento giacché illegittima, infondata, iniqua e lesiva dei diritti e degli interessi del signor ASTIZ Alfredo Ignacio.

* * *

1) IL SIGNOR ASTIZ ALFREDO IGNACIO VA ASSOLTO PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE, NON E' SUFFICIENTE ED E' CONTRADDITTORIA LA PROVA CHE IL FATTO SUSSISTE.

La sentenza appellata per arrivare alla condanna, ha destoricizzato e destrutturato il compendio probatorio; a pagina n.2 è scritto: "negli anni tra il 1976 ed il 1983 si istaurò in Argentina una
Via Antonio Baiamonti, 4 - 00195 Roma - Tel. 063725720 - Fax 0637351826
e-mail: robertodeangelis@libero.it

feroce dittatura militare che, con il pretesto di contrastare la guerriglia e di frenare il diffondersi delle idee marxiste, portò a termine con modi disumani un vero e proprio genocidio".

Non si vuole annoiare la Corte d'Assise d'Appello con disquisizioni semantiche, ma le conseguenze di un errato inquadramento storico si riverberano inevitabilmente sul giudizio giuridico. Il termine usato dal Giudice è sbagliato, dal Dizionario Enciclopedico Italiano Treccani si legge: "genocidio è la metodica distruzione di un gruppo etnico, razziale o religioso, compiuta attraverso lo sterminio di individui, lo scardinamento di tutte le istituzioni sociali, politico religiose, culturali."

Se è vero che i tedeschi volevano sterminare tutti gli ebrei, che i Serbi hanno voluto il genocidio a Sebrenica dei Musulmani Bosniaci, i militari argentini non hanno mai voluto la strage di un gruppo etnico, razziale o religioso. Dopo aver tentato un delirante "recupero", hanno ucciso la maggior parte delle persone che sono state ritenute, a torto o a ragione, oppositrici; hanno consumato una strage intestina. Il genocidio, che nel caso in esame sarebbe stato autodistruttivo, non è stato mai praticato; i militari volevano sconfiggere l'opposizione con una brutale violenza, con la tortura e anche con la morte, il macroscopico errore storico si è proiettato a cascata sulle carenze istruttorie dell'accusa e sulla sentenza.

E' stata depositata nel processo di primo grado la sentenza n.40/2000, emanata dalla medesima sezione della Corte d'Assise di Roma giudicante, di condanna di Santiago Omar Rivero e di altri sei imputati; nel suddetto processo si è giunti alla condanna con un compendio probatorio ben più nutrito di quello di cui alla sentenza ricorso. Gli imputati rivestivano ruoli apicali e di responsabilità o erano stati gli esecutori materiali degli omicidi, tutti i cadaveri sono stati ritrovati, ad eccezione

del corpo di Martino Mastinu, che era considerato un pericoloso oppositore, per il quale si è dimostrata la chiara volontà omicida della dittatura, in quanto precedentemente alla scomparsa fu già bersagliato dai colpi di arma da fuoco dei militari.

La Corte di primo grado, a sommosso avviso della difesa, ha travisato in più occasioni le risultanze processuali: in calce alla pagina 45 della sentenza attribuisce alla teste Guinazu la convinzione secondo la quale la Esma "era un CCD terminale come Campo di Mayo", da questi due centri partivano i voli della morte". La ESMA era priva di aeroporto, una circostanza storica incontestabile, che la sentenza sembra aver ignorato, con grave nocumento alla lucidità di giudizio.

I cappucci grigi, che hanno coperto solo i signori Giovanni Pegoraro e Maria Aieta, facevano parte di quella pantomima del terrore che prevedeva le finte esecuzioni, che faceva dire che l'esito letale veniva deciso da Gesù Bambino apparso in sogno e che doveva terrorizzare e spiazzare tutti.

Il teste Cubas Lisandro Raul, all'udienza del 9.2.07, ci ha riferito che appena entrato aveva il cappuccio grigio, e che quelli col cappuccio bianco sarebbero stati liberati, ma non ha detto che chi indossava il cappuccio grigio era destinato a morte, ed inoltre ha precisato che ben venti persone sequestrate dentro la Esma con lui, sono state liberate. Anche la teste Anna Maria Marti, fortunatamente sopravvissuta, nel verbale di assunzione di informazioni del 12.11.90, acquisito agli atti, ha riferito che dentro la Esma indossava il cappuccio grigio.

Il colore della "capucha" era solo l'ennesimo strumento di terrore, anche se la sorte dei sequestrati fosse stata già nota all'interno dell'Esma, i vertici della dittatura non avevano alcun

interesse a diffondere anticipatamente le loro intenzioni, che sono state occultate dentro e fuori ai CCR.

Tutte le indagini e le ricerche svolte non hanno svelato il criterio di selezione tra le persone che venivano uccise e quelle che sono state recluse o liberate; in quel clima buio, terrorizzante e delirante, gli aguzzini calpestavano quotidianamente i diritti dei sequestrati, non vi era quasi nulla di attendibile, e non può essere seriamente attribuita alcuna credibilità al colore del cappuccio.

Dalla deposizione resa dalla della teste signora Lorenzo Ebe il 25.1.07 in ordine ai colloqui con la signora Aieta risulta : " Tutti i mercoledì c'erano dei trasferimenti, le guardie ci dicevano che erano i trasferimenti alla prigione di Rauson, un mercoledì sono venuti, l'hanno chiamata, io ero molto contenta, perché pensavo per l'appunto che la portavano in prigione, tanto è vero che gli ho detto: "Io chiederò che mi portino nella stessa prigione tua" e quindi è andata via un mercoledì, la data non la so.... Credo che fosse settembre 1976, poi ho chiesto alla guardia dove era stata trasferita nel caso in cui un giorno io potessi essere a mia volta trasferita e siccome avevo una certa confidenza con questa guardia mi disse: "Spero che tu mai e poi mai venga trasferita al posto dove lei si trova in questo momento" e lì mi fece capire che era morta." P. M. : "Che era stata uccisa?" Lorenzo Ebe:" Che era stata uccisa."

Una guardia avrebbe dato ad intendere che la Signora Maria Aieta sarebbe stata eliminata, il "mi fece capire"usato dalla teste con grande onestà, dimostra che la convinzione è frutto di un'interpretazione e che il propalante non è stato esplicito. Anche se lo fosse stato, rimarrebbe l'inattendibilità di un non meglio identificata "guardia": le giovani guardie erano spinte a torturare e ad esercitare crudeltà e bassezze di tutti i generi verso i detenuti, la stessa teste ne ha descritte alcune, e probabilmente la frase è stato solo l'ennesimo atto proditorio e crudele esercitato da un aguzzino minorene ed esaltato. Vi

sono inoltre fondate ragioni, che verranno illustrati successivamente, per ritenere che i voli della morte siano stati celati agli stessi militari di grado modesto.

Commoventi testimonianze hanno descritto la personalità delle vittime, ed è difficile credere che i tre, una volta finita la dittatura, non si sarebbero ricongiunti ai familiari. Permane però il ragionevole dubbio che non siano stati uccisi, ma siano deceduti di morte naturale, probabilmente nel considerevole lasso di tempo trascorso tra l'ultimo incontro dentro l'Esma e la fine della dittatura. La morte naturale, in assenza di una patologia che si palesi mesi o anni prima, è un evento tutt'oggi frequente ed è tanto più probabile se si considera lo stato di denutrizione e sporcizia in cui sono stati costretti.

Tra le ultime volte in cui i tre sono stati visti dentro la ESMA e la fine della dittatura (dicembre 1982) sono trascorsi cinque o sei anni; Susanna Pegoraro aveva partorito da poco, purtroppo, ancora nel nuovo millennio alcune donne muoiono di parto nei nostri ospedali, Maria Aieta e Giovanni Pegoraro erano persone mature e quindi fisiologicamente più deboli degli altri sequestrati, mediamente più giovani.

Nessuno può escludere che i Signori Angela Maria Aieta, Giovanni Pegoraro e Susanna Pegoraro, dopo la liberazione siano entrati in clandestinità o abbiano riparato all'estero, magari espatriando sotto falso nome. Non ci sono stati testimoni degli omicidi, nessuno ha sentito dire esplicitamente che qualcuno dei tre sarebbe stato ucciso o che sarebbe stato indirizzato verso i così detti "voli della morte", i cadaveri, nonostante le instancabili ricerche non sono mai stati trovati, né è stata dimostrata una specifica avversione dei militari verso i tre italiani.

La sentenza non ha indicato e motivato per quale ragione i tre italiani sarebbero stati esclusi dalle circa mille persone che, dopo l'internamento nella Esma, sono state liberate. Tutte e tre le vittime non sono state oppositrici e non erano particolarmente invise dalla dittatura: Giovanni Pegoraro era un industriale di notevole rilievo, apparteneva a quella classe imprenditoriale da cui la dittatura cercava ed otteneva sostegno, le signore Susanna Pegoraro e Maria Aieta non erano né antagoniste al regime né tanto meno pericolose.

L'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che le tre persone sono state sequestrate dentro la ESMA e sono poi scomparse all'affetto dei loro congiunti, ma non ha dimostrato la consumazione degli omicidi, in assenza di tale indefettibile dimostrazione non può essere legittimamente comminata alcuna condanna per omicidio.

2) IL SIGNOR ASTIZ ALFREDO IGNACIO VA ASSOLTO PERCHÉ NON HA COMMESSO IL FATTO, NON E' SUFFICIENTE ED E' CONTRADDITTORIA LA PROVA CHE HA COMMESSO IL FATTO, NON E' SUSSISTENTE E NON E' SUFFICIENTE LA PROVA CHE VI SIA STATO NESSO CAUSALE TRA LE CONDOTTE POSTE IN ESSERE E LA MORTE DEI TRE ITALIANI.

Si ha concorso di persone nel reato quando più soggetti insieme realizzano un illecito penale che potrebbe essere commesso anche da una sola persona, il contributo di ciascun concorrente può essere materiale o morale, ma deve sempre tradursi in una concreta condotta esteriore capace di esercitare un'efficacia causale nella produzione del fatto.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per affermare la responsabilità penale di un soggetto a titolo di concorso,

occorre sempre puntualmente dimostrare l'effettivo contributo alla realizzazione dello specifico delitto, cioè il Giudicante non può esonerarsi da una verifica dell'effettivo apporto causale dato al reato dal soggetto accusato del concorso.

All'udienza del 9.2.07 la testimone signora Graciela Beatriz Daleo ci ha detto che dentro l'Esma, oltre al "Gruppo de Tareas 3.3.2" operavano altri gruppi, c'era il Sin, altri gruppi sequestravano da fuori, e dentro l'Esma torturavano.

Il libro "reaparecida", depositato in atti, scritto da cinque donne all'epoca sequestrate dentro la Esma, tra cui la teste signora Elisa Tokar, nel capitolo "topografia del terrore" (pg.10) esordisce: " Nella Esma -Scuola di Meccanica della Marina- funzionavano due strutture repressive: quella conosciuta come gruppo de Tareas 3.3.2 o GT 3.3.2 (gruppo Tattico3.3.2) e il Servicio de Inteligencia Naval o Sin.", ed a conferma della pluralità di gruppi che agivano autonomamente, in calce alla pagina n.13 è scritto: "per un periodo in Chapuchita furono reclusi i sequestrati a carico del Servicio de Inteligencia Naval o Sin".

Il teste Dottor Bagnasco Adolfo Luis, che e' stato Giudice federale e si e' interessato dei processi per la sottrazione di bambini all'interno della "E.S.M.A., all'udienza del 19.10.06 ha detto:" funzionava un gruppo di Intelligence... ..che veniva chiamato appunto "Gruppo di Tareas 3.3.... da lì si... si divideva... si dividevano altri gruppi... ..e appunto all'interno di questi c'era quello che si chiama "Gruppo de Tareas 3.3.2.... era soprattutto un gruppo di Intelligence militare.. incaricato puntualmente.... ..di interrogare e di ottenere informazioni dalle persone alloggiate all'interno della "E.S.M.A...c'era una donna che arrivava già in stato di gravidanza, durante l'interrogatorio veniva accertato che era in stato di gravidanza... ..veniva curata allo scopo di farla partorire in modo regolare. abbiamo accertato un solo caso di aborto all'interno dell'E.S.M.A.. ..probabilmente a causa delle condizioni della detenzione ...non posso escludere che vi siano stati altri gruppi che... altri gruppi che vi

lavoravano...ho parlato di una struttura gerarchica.. e il 3.3. è la struttura capo diciamo.... ...del 3.3.2.. che è l'operativo, quindi era quello che usciva per strada, prendeva la gente e si occupava dei compiti di intelligence...il Capitano VILDOZA era a carico del Grupo 3.3.3. era un Capitano... un Capitano di vascello. e ACOSTA era all'interno del Grupo 3.3.2., che era quello che ci aveva i compiti operativi e che era molto importante...(interrogato sul grado di Astiz Alfredo Ignacio)...in quel periodo era Tenente, sì. era un Ufficiale giovane, non posso dire se era di fregata, di vascello o di corvetta, però era un Ufficiale giovane. nella mia indagine non era un Ufficiale che aveva rilevanza.”(interrogato sulle partorienti) “..sono stati tradotti alla E.S.M.A.. ...proprio per poter partorire...e poi venivano nuovamente tradotti agli organi da dove erano arrivati...SUSANNA LABAIRÙ è l'unica persona all'unica persona all'interno della E.S.M.A.. ...che partorì all'E.S.M.A.. e che attualmente vivono, sia lei e sia il figlio.”.

Il testimone Dottor Verbitsky Horacio, durante l'udienza del 6.10.06 ha detto:" lì c'era un gruppo di "tarea", una task force specifica per il... che loro chiamavano la guerra contro la sovversione, che si chiamava il task force tre tre due, ma anche c'era lì un gruppo della intelligenza, i servizi del rassegnamento della Marina che erano in competizione fra loro, disputavano per la posizione dei prigionieri, perché loro avevano le idee che... che più prigionieri avevano più potere riunivano nella loro interna all'interno della giunta militare".

La signora Boitano Angela all'udienza del 10.11.06 ci ha precisato che la Esma sono 17 ettari, 17.000 metri quadri e che più di 500 persone sono state liberate dalla Esma.

Il Dottor Italo Moretti ci ha detto: " L'“E.S.M.A.” che in spagnolo vuol dire Scuola Superiore Meccanica Navale, è un complesso di palazzine che sorge nel punto più evidente di BUENOS AIRES di fronte a LA PLATA e in questa scuola navale meccanica la Marina, agli ordini di questo Ammiraglio MASSERA....si calcola che circa oltre quattromila e settecento dei circa trentamila scomparsi siano stati... siano passati attraverso l'“E.S.M.A.”, i locali dell'“E.S.M.A.”.

Il teste Colonnello Garcia Josè Luis all'udienza del 6.10.06 ha riferito: "sono stato invitato a pranzo presso il circolo degli Ufficiali con le cariche più alte in quel momento negli anni '76/'77 (interrogato su quanti militari prestarono il servizio, Ufficiali, Sottufficiali. nel biennio '76/'77) all'interno della struttura dell'"E.S.M.A. saranno state circa duecento."

MOLINA Ramon Torres, all'udienza del 19.10.06 ha precisato che: "all'"E.S.M.A."...ci sono diverse persone che sono state liberate.....e questo numero è maggiore che in altri centri legali."

Il teste Victor Basterra all'udienza del 16.11.06 ci ha detto che all'interno Esma vi erano 3 brigate Alfa Bravo e Charlie, ha depositato una scheda con l'elenco di 62 militari identificati.

Nella testimonianza di Nilde Haydee Orazi Gonzalez, acquisita agli atti è scritto:"alla Esma il regime era più liberale, non era così fascista come al coordinamento federale. durante la permanenza non subì torture fisiche".

Dalla deposizione del Procuratore Generale a Buenas Aires, Dottor Ocampo Luis Moreno, acquisita agli atti, fondata non su quanto una persona sequestrata poteva origliare da sotto il cappuccio da un militare esaltato, ma dalla deposizione di 883 testimoni durante i processi ai generali Camps e Riccieri, a pag.159 si legge: "i comandanti di zona decidevano di cosa si dovesse fare delle persone:3 soluzioni 1liberazione2 esecuzione 3 arresto illegale. il comandante di zona e' intervenuto in tutte le decisioni lui autorizzava altre persone perché prendessero la decisione, la concezione del comando era tipicamente militare il comandante di zona aveva poteri di conoscenza assoluti e di decisione assoluta un monarca assoluto in ciascuna zona il responsabile unico era il comandante in zona il comandante in zona dava ordine di area libera, non esercitata dai comandanti di sottozona", ha inoltre precisato che dentro la Esma operavano molti gruppi, in competizione, e circa 200 ufficiali, non vi era l'aeroporto, che

invece era presso il CCR "Campo di Mayo" (pg.195).

La signora Graciela Dora Ojeta, ascoltata all'udienza del 30.11.06, ha riferito di essere la nuora della Signora Angela Maria Aieta, di avere la certezza che la propria suocera è stata reclusa presso la Esma, che è stata trasferita dalla Esma, che trasferimento equivale a morte, che ha immagina che vi fossero stati più gruppi di tareas, che tutti i giorni uscivano a fare sequestri, ma ha correttamente precisato che tali convinzioni le ha raggiunte in virtù di informazioni e testimonianze, mai direttamente.

La teste Goretta, facente parte dello staff, ci ha precisato che Astiz era un sottotenente tra gli ufficiali della intellignens un ruolo minore, la teste Daleo che Astiz era un tenente.

La sentenza della Corte d'Assise di Roma del 2000 contro Suarez Mason Riveros nell'esaminare ordine operativo 9/77 Suarez Mason ha chiarito una rigida gerarchia militare, i gruppi di intellignens dovevano chiedere autorizzazione ai comandi di zona per ottenere la c.d. "aere libre".

La sentenza ricorsa gratuitamente attribuisce al teste Urien la dichiarazione secondo la quale i gruppi di tarea erano le unità operative del SIN, (pg.87) in realtà il teste ha detto "...e ad ottobre, novembre del 1972..l'armata comincia a creare e a promuovere quelle che sono i gruppi di Tarèa, i gruppi operativi...che difendevano il servizio di Intelligence Navale.....il cui obbiettivo era sequestrare i militanti popolari di base.....portarli presso la scuola di Meccanica Marina.....per estorcere delle informazioni... ..mentre ero prigioniero.....attraverso informazioni di familiari.....abbiamo saputo come agivano i "Gruppi di Tarèa", i gruppi operativi.....e nell'anno 1981/'82 sono venuto a conoscenza.....quando compare il nome di ALFREDO ASTIZ.....che... ho saputo che era un membro di Gruppi di Tarèa" "Lei durante gli anni del golpe, diciamo dal '76 in poi, dove si trovava?" "sono stato in diversi carceri, alla 9 de LA PLATA...".

Difendere è sicuramente diverso da appartenere, e comunque il

testimone, che ha correttamente precisato di aver avuto notizie "attraverso informazioni di famigliari", ha avuto purtroppo un punto di vista particolarmente infelice, perché arrestato nel 1972, fu poi liberato nel maggio del 1973 e poi fu nuovamente recluso per tutta la dittatura, non all'Esma, ma presso il carcere legale ove non operavano i gruppi di "tareas".

La Corte di primo grado ha erroneamente presupposto che dentro l'Esma operasse solo il gruppo di Trea 3.3.2., che Astiz vi appartenesse e pertanto avesse contribuito ai tre omicidi; ma dall'istruttoria dibattimentale è emerso da più fonti univocamente che dentro la ESMA oltre al GT 3.3.2. operavano altri gruppi che controllavano autonomamente i sequestrati, e che erano addirittura in competizione tra loro.

La grandezza del centro di detenzione clandestina, il numero degli Ufficiali che vi alloggiavano, le attività che si svolgevano su ogni singolo sequestrato, il numero, impressionante di persone che sono transitate dentro l'Esma possono far ritenere possibile, ma altamente improbabile che l'imputato abbia in qualche modo collaborato ai tre delitti, e non consentono, in carenza di indizi univoci e di prove, la condanna.

Gli omicidi, sarebbero stati consumati in un complesso di diciassettemila metri quadri, frequentato da duecento ufficiali, in un contesto nel quale sono state indirizzate alla morte più di tremila persone. Una mostruosa macchina repressiva, nella quale si torturava per giorni, si eseguivano i sequestri, si organizzavano appostamenti esterni, si svuotavano le case, si riparavano gli elettrodomestici, si svolgevano rassegne stampa, si svolgeva il "processo di recupero" per i sequestrati, si organizzava il furto nelle case, si producevano documenti falsi, si svolgevano continue e febbrili indagini, si seguivano all'esterno le persone liberate, si organizzava la simulazione di scontri armati con la polizia, si detenevano anche per anni le persone,

si simulavano esecuzioni, si assistevano i parti, si illudevano le puerpere, si organizzava il sequestro dei neonati e si manteneva anche una formale facciata di legalità.

La carenza accusatoria ed il digiuno investigativo, non hanno consentito di dimostrare l'elemento oggettivo, l'elemento soggettivo ed il nesso causale degli omicidi. Nonostante la crassa lacuna, la sentenza ricorso, all'oscuro completo dell'asserita attività che Astiz avrebbe compiuto ai danni dei tre italiani, ha affermato che gli imputati avrebbero indistintamente posto in essere "quantomeno una frazione dell'attività esecutiva dei delitti; essi hanno scelto gli obiettivi da colpire, li hanno sequestrati, li hanno torturati, li hanno tenuti in cattività per mesi, ne hanno deciso la sorte ed, infine li hanno consegnati a coloro che li hanno gettati a mare, ben consapevoli della fine che avrebbero fatto".

Il Collegio Giudicante, ben coscio dei rigorosi limiti posti dalla giurisprudenza di legittimità per il concorso atipico, ha ipotizzato e poi condannato in base ad un non dimostrato concorso tipico, guardandosi bene dall'indicare e dal motivare quale sarebbe stato il singolo apporto causale, posto in essere da ognuno dei correi; ha rimosso mentalmente il luogo e le modalità dei delitti, in modo da compromettere definitivamente la logicità del provvedimento, ed ha comminato l'ergastolo con una motivazione che forse sarebbe stata idonea se gli omicidi fossero stati consumati in un ambito ristretto. In altri termini se in uno spazio controllabile agevolmente dal singolo, poniamo un appartamento, può talvolta essere sufficiente dimostrare che gli agenti vi operavano liberamente, per condannarli per i delitti ivi consumati, tale motivazione diventa palesemente illegittima, insufficiente ed ingiusta in un ambito ampio, formato da svariate palazzine, dove l'imputato, che non ha rivestito un ruolo apicale, ha si operato, ma disgiuntamente

ad altre centinaia di persone, tutte subordinate alle alte gerarchie militari.

Senza alcun indizio di collegamento con le vittime, è stato condannato all'ergastolo il tenente Astiz, membro del GT 3.3.2., per i tre singoli omicidi, perché le vittime sono transitate nella Esma ove però *reperita iuvant* agivano, in competizione tra loro ed in completa autonomia vari gruppi militari.

Sarebbe stato obbligo preciso del Giudice del merito motivare sulla prova dell'esistenza della reale partecipazione del complice nel crimine, e precisare sotto quale forma essa si sarebbe manifestata. Inevitabilmente la carenza motivazionale in ordine al singolo apporto causale a cascata si è riflessa sulla motivazione del nesso causale tra condotta ed evento.

Le sentenza n.33748 del 12.7.05 delle S.U. della Corte di Cassazione chiarisce: "Occorre ribadire che pretese difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono non possono mai legittimare - come queste Sezioni Unite hanno già in altra occasione affermato (sent. 10 luglio 2002, Franzese, Foro it., 2002, 2[^], 601) - un'attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di causalità e una nozione "debole" della stessa che, collocandosi sul terreno della teoria dell'"aumento del rischio", finirebbe per comportare un'abnorme espansione della responsabilità penale. Ed invero, poiché la condizione "necessaria" si configura come requisito oggettivo della fattispecie criminosa, non possono non valere per essa l'identico rigore dimostrativo e il conseguente standard probatorio dell'"oltre il ragionevole dubbio" che il giudizio penale riserva a tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato. Si è peraltro sottolineato da parte delle Sezioni Unite, nella citata sentenza Franzese, che, attesa la natura preminentemente induttiva dell'accertamento e del ragionamento inferenziale nel giudizio penale, "il giudice, pur dovendo accertare ex post, inferendo dalle suddette generalizzazioni causali e sulla base dell'intera evidenza probatoria disponibile, che la condotta dell'agente è condizione necessaria del singolo evento lesivo, è impegnato nell'operazione

ermeneutica alla stregua dei comuni canoni di certezza processuale, conducenti conclusivamente, all'esito del ragionamento probatorio di tipo largamente induttivo ispirato ai criteri valutativi delineati nell'art. 192 commi 1 e 2 e, quanto alla doverosa ponderazione delle ipotesi antagoniste, nell'art. 546 comma 1 lett. e cod. proc. pen., ad un giudizio di responsabilità caratterizzato da alto grado di credibilità razionale o conferma dell'ipotesi formulata sullo specifico fatto da provare.....Che il criterio di imputazione causale dell'evento cagionato dalla condotta concorsuale costituisca il presupposto indispensabile di tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato e la fonte ascrittiva della responsabilità del singolo concorrente, secondo il classico modello condizionalistico della spiegazione causale dell'evento, è infine ribadito tanto dal progetto 2001 della Commissione Grosso quanto da quello 2005 della Commissione Nordio di riforma della parte generale del codice penale.”:

Le prove raccolte non potrebbero essere ritenute sufficienti nemmeno per una condanna in ambito di associazione a delinquere : è consolidato, in dottrina ed in giurisprudenza, il principio generale secondo cui la semplice partecipazione ad un'associazione criminale non implica di per sé la responsabilità per i reati scopo rientranti nel programma delittuoso, essendo necessario che il soggetto apporti consapevolmente, in qualunque delle fasi dell'iter criminis, un contributo casualmente rilevante rispetto alla realizzazione del singolo fatto.

La legge, come interpretata autorevolmente dalla sentenza n.45276/2003 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, esclude che l'imputato, per la sola partecipazione al G.T.3.3.2. possa essere condannato anche solo a titolo concorso morale nell'omicidio consumato da un diverso gruppo "in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non esime il giudice di merito dall'obbligo

di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art.110 cp, con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà".

La dichiarazione di partecipazione all'attività criminale è priva di riscontro: l'istruttoria che è stata sicuramente approfondita, ha scandagliato attentamente ogni dichiarazione ed ogni documento che avrebbe potuto fornire anche il più flebile indizio, ha scavato tra i più remoti ricordi di decine di testimoni, ha dato credito a testimonianze de relatu apprese da persone allo stremo delle forze, a frasi percepite sotto tortura o da sotto un cappuccio, a dichiarazioni rese da carcerieri minorenni, pravi, esaltati e terrorizzati, ma non ha consentito di collegare in alcun modo il nome di ASTIZ con la scelta, il sequestro, la tortura, la reclusione, la sorte dei Signori Angela Maria Aieta, Giovanni e Susanna Pegoraro. Nessun testimone, nessun documento ha dimostrato che l'imputato abbia svolto anche una minuscola frazione delle attività indicate, un compendio probatorio idoneo forse a dimostrare la partecipazione all'associazione a delinquere, non certo sufficiente per la condanna per i tre singoli omicidi.

3) NON E' SUSSISTENTE IL DOLO, L'ACCUSA NON HA DIMOSTRATO E NON E' SUFFICIENTE LA PROVA CHE L'IMPUTATO FOSSE CONSAPEVOLE CHE LE TRE PERSONE ERANO DIRETTE ALLA MORTE O CHE AVESSE AVUTO ALL'EPOCA COGNIZIONE DEI C.D."VOLI DELLA MORTE".

La particolare struttura della fattispecie concorsuale comporta che il dolo del concorrente investa tutti gli elementi essenziali

della figura criminosa tipica ed il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire, sinergicamente con le condotte altrui nella produzione dell'evento lesivo.

Il concorrente si deve rendere compiutamente conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno, egli "sa" e "vuole" che il suo contributo sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio. Ma nulla di quanto sopra è indicato nella sentenza impugnata, che a pretesa compensazione di un ruolo militare decisamente marginale, ha saputo solo evidenziare un asserito zelo del sottotenente Astiz. D'altronde tale precisazione e motivazione sarebbe stata impossibile, dal momento che l'istruttoria non ha focalizzato nemmeno il singolo apporto causale.

In quegli anni si era manifestata universalmente una ferma opposizione politica e culturale alla feroce dittatura cilena del 1973, che riempiva gli stadi di dissidenti. Gli argentini avevano imparato che una repressione violenta della dissidenza avrebbe potuto scatenare una forte opposizione estera, che avrebbe potuto a sua volta minare la vita stessa della dittatura, decisero pertanto che gli omicidi sarebbero stati occultati.

Nel processo, in maniera commovente anche perché proveniente spesso dalle vittime, è stata descritta la dittatura argentina degli anni settanta. E' emersa con dovizia di particolari la tragica realtà, di cui si aveva già cognizione storica; il doppio livello della repressione: da una parte la Giunta militare svolgeva una repressione apparentemente civile, che veniva auspicata da vari livelli della popolazione, in risposta ad un conflitto sociale che ha avuto anche momenti molto cruenti; i numerosi gruppi clandestini armati (Montoneros, Fal Fronte

Argentino, Far Forze Armate Rivoluzionarie, Erp Esercito Rivoluzionario del Popolo) si erano macchiati in maniera eclatante di diversi omicidi e sequestri di persone. Su un altro piano i militari hanno realizzato una diversa repressione, ben più pernicioso, violenta e dolorosa: omicidi, torture, sequestri, simulazione delle esecuzioni, furti. Le esecrabili attività venivano svolte nella completa illegalità, gli interrogatori e le torture erano svolti quasi sempre in assenza di contestazioni, gli "abeas corpus" vennero neutralizzati, anche con la scomparsa degli stessi difensori, i sequestri celati, i cadaveri occultati. Nasceva un ulteriore orrore del novecento, lo sterminio illegale di decine di migliaia di persone, che con un termine eufemistico sono state definite "desaparecidos".

La dittatura, che all'interno del paese si vantava del terrore diffuso dalla ESMA, per evitare l'avversione del mondo democratico, ha scientificamente e sistematicamente occultato gli omicidi anche dentro i CCR, e probabilmente molti degli stessi militari coinvolti in sequestri e torture, inizialmente sono rimasti all'oscuro della vera natura dei "traslados".

Le simulazioni degli scontri a fuoco contro la polizia, e i tristemente noti "voli della morte" sono stati il risultato di una pianificazione dall'alto, in quanto simile in tutta l'Argentina, volta a celare centinaia di migliaia di morti, pianificazione disumana che purtroppo si è rivelata efficiente, in quanto a più di trent'anni di distanza moltissimi corpi non sono stati ancora trovati.

Illuminante in tal senso è stata la deposizione (udienza 5.10.06) del teste Dottor Italo Moretti: "loro dissero: "dobbiamo fare la cosa inversa", cosa segreta che non provochi proteste internazionali, che non provochi proteste della società civile ARGENTINA, che non provochi le proteste dell'O.N.U. o del VATICANO e quanti altri. E qui comincia alla

mezzanotte del giorno 24 marzo una repressione scientifica,. Il golpe riesce perfettamente, non ci sono assolutamente segni di resistenza, comincia questa persecuzione clandestina, per lo più notturna che consiste in sequestri, non si vedono i blindati nelle strade, non ci sono pattugliamenti nelle strade, a SANTIAGO vedevamo la caccia all'uomo delle camionette che sequestravano donne, che venivano sistematicamente violentate all'interno di questi cellulari, tutto l'opposto in CILE, in CILE si è deciso scientificamente di agire nel buio possiamo dire, nell'oscurità fisica e morale, e intellettuale, nessuno sa niente, lo sanno solo le famiglie alle quali viene detto: "tacete se volete rivedere il vostro caro vivo", chi sono le vittime? Sono tutti coloro i quali si oppongono a questo progetto..., il Presidente della conferenza episcopale, che è l'organismo che racchiude tutti gli ottanta vescovi cileni, riceve VIDELA e MASSERA e dà la benedizione al colpo di Stato, c'è questa sorta di ineluttabilità. Dice uno storico gli argentini aspettavano il chirurgo e desideravano il chirurgo che estirpasse il cancro della violenza dei disordini della guerra civile e invece dovettero accorgersi giorno dopo giorno che erano arrivati al potere un gruppo di macellai..."

Nella prefazione al libro "I Volo" si legge "La Giunta Militare volle eliminare tutti i suoi nemici, senza che si diffondesse la coscienza di tale annientamento".

La testimone signora Boitano Angela (udienza 10.11.06) ci ha raccontato che era alla disperata ricerca dei propri figli con altre madri di piazza di Maggio, che in Argentina ancora nel 1979 il Papa non le ha ricevute, in Italia solo nel 1982 fu fatta la prima interrogazione parlamentare, per interessamento dell'Onorevole Colombo, solo nel 1983 si interessò dei "desaparecidos" argentini il Presidente Pertini, ha inoltre precisato che trascorsi tre anni dal sequestro dei figli (1976 e 1977), il Nunzio Apostolico in Argentina monsignor Pio Laghi ha comunicato "se sono molto torturati non li lasceranno in libertà", escludendo implicitamente, ancora alla fine degli anni settanta, l'epilogo tragico.

Il Testimone Cubas Lisandro Raul (udienza 9.2.07) ha precisato

che fino al 1976 non aveva consapevolezza, nemmeno dentro la Esma di cosa si rischiava con i "traslados", e paradossalmente "chiesi anche io di partecipare ai trasferimenti, e che poi fu trasferito dalla Esma a Baia Blanca e poi tornai alla Esma".

il Console Calamai Enrico (udienza 5.10.06) ci ha riferito:" al momento del golpe a Santiago, la violenza utilizzata dai militari di Pinochet per impadronirsi del potere è tale che l'opinione pubblica mondiale si rivolta contro i militari cileni e Pinochet pur riuscendo facilmente ad impadronirsi del potere viene praticamente condannato ad un ostracismo internazionale..... nulla di tutto succede a Buenos Aires, a Buenos Aires la vita è quella di tutti i giorni, il traffico è quello di sempre, i negozi e gli uffici sono aperti, i ristoranti pieni, la gente fa la fila davanti al cinema come se non fosse successo niente, l'impressione è che il Generale Videla che veniva presentato come un moderato avesse preso sì il potere dando una spallata al Governo ormai pressoché cadavere di Isabelita, ma senza fare ricorso alla violenza. In effetti da tutto il mondo arrivano fotografi, cameraman, troupe televisive che però trovano la città tranquilla, sonnolenta e se ne vanno dopo due o tre giorni senza nulla di particolarmente interessante, la realtà però era ben diversa e io per il fatto che stavo in Consolato sono venuto a saperla nel giro di pochi giorni, e cioè sono venuti da me nel mio ufficio due tipi di... in sostanza due tipi di connazionali, da una parte familiari di ragazzi portati via e la cosa strana è che questi venivano... non si conosceva, venivano ciascuno da una parte diversa dell'immensa periferia di Buenos Aires e raccontavano tutti la stessa cosa, il che voleva dire che era un modo... un modus operandi standardizzato, e cioè questo, che di notte la casa, naturalmente erano case di periferia, veniva circondata da camion e da macchine senza targa, ne scendevano uomini in borghese armati e che buttavano giù la porta, malmenavano i presenti e finché trovavano uno... un figlio in generale da portare via, lo caricavano in una macchina senza targa, dicevano ai familiari di non preoccuparsi perché il giorno dopo alla Commissaria... al Commissariato avrebbero avuto... avrebbero avuto informazioni su dove era stato portato e però non tutti se ne andavano, restavano un gruppo che cominciava a perquisire la casa, i cassetti, gli armadi alla ricerca di armi o di

volantini o di denaro per la guerriglia. In realtà poi cominciavano appunto a portar via tutto ciò che aveva un valore e alla fine persino gli elettrodomestici, i cappotti, era un vero e proprio saccheggio, era un bottino di guerra,no, non... non scrivete ai giornali, non andate dall'Avvocato, non create problemi e tornerà.. ...quando si seppe con certezza e lo si seppe perché attraverso i contatti dell'Ambasciata con le Autorità, con i militari che il golpe sarebbe stato sferrato nei giorni successivi, l'Ambasciata provvide a dotarsi di un sistema di porte a doppia apertura, tipo quelle che oggi, si usano in tutte le banche, vale a dire con un sistema di altoparlanti che permettesse di interrogare dall'interno chi stava in quella bussola per capire il motivo della visita e decidere se farlo entrare oppure no, è da tener presente che, questo che è avvenuto molte volte, questa specie di brevissimo interrogatorio sincopato con una persona terrorizzata avveniva mentre sulla porta, sul marciapiedi, c'erano le macchine dei militari, le Ford Falcons senza targa, e quindi con... che già di per sé rappresentavano un deterrente per chi voleva entrare. e... io ho detto che non si sapeva, non lo sapevo io, non lo sapevano le madri, non lo sapeva il cittadino medio argentino, ma io penso che il Governo italiano che aveva i suoi servizi di informazione in Argentina aveva tutti gli strumenti per saperlo, altrimenti cosa ci stavano a fare questi signori."

All'udienza del 6.10.06 il teste Dottor VERBISKI Horacio ha riferito: "Fino a trentamila argentini sono stati ammazzati da... dalla dittatura in quegli anni e che c'era in corso un... un metodo simile in... in tutti i luoghi militari. Questo io l'ho... l'ho imparato dieci anni fa in... in tutta la sua estensione quando ho parlato con uno dei carnefici, che è stato il primo a confessare pienamente la sua partecipazione...il Capitano SCILINGO".

Nella deposizione acquisita agli atti, il Dottor Ocampo Luis Moreno, ha precisato che addirittura nella zona 1 di Buenas Aires vi era stato un accordo formale con il partito comunista argentino, che di fatto veniva violato quotidianamente perché continuavano a sequestrare e torturare anche i comunisti, che vi era un pieno ed approfondito controllo dei comandi di zona ai quali non sfuggiva nulla; ad esempio ha indicato che un sequestrato nell'Olimpo disse che a casa aveva \$150.000, ne

trovarono solo 20.000, nominarono un avvocato per svolgere un'inchiesta.

La ESMA, anche se campo di sofferenze ed orrori, non era un necessario campo di sterminio, il regime ha tentato una delirante e mostruosa "rieducazione", ce lo ha riferito all'udienza del 6.10.06 il teste URIEN Julio Cesar: "venivano torturati e questo faceva parte dell'istruzione che ricevevamo...". Il teste Mario Cesar Villani all'udienza del 25.1.07: "nel 1979 liberati il 50-60% dalla ESMA, le torture prima venivano provate tra gli stessi aguzzini.", è ovvio che se le torture fossero state micidiali, non sarebbero state provate prima sulle guardie.

Il Dottor Verbitsky Horacio, sempre il 6.10.06 ci ha precisato: "è molto difficile fare i calcoli percentuali in un'attività che è stata basicamente clandestina, ma io ho fatto il calcolo che fra duemila e tremila di quelli che hanno passato per l'E.S.M.A. sono stati ammazzati con i voli, altri sopravvissuti hanno fatto il calcolo che cinquemila hanno passato per l'E.S.M.A. dunque più della metà erano stati ammazzati, ma sono calcoli imprecisi".

Il teste MOLINA Ramon Torres, è stato un osservatore particolare in quanto legalmente detenuto nelle carceri argentine, e ci ha comunicato di un ulteriore tipo di uscita dai centri di detenzione illegale, all'udienza del 19.10.06 ha detto: "nel carcere eravamo a conoscenza dell'esistenza... di centri illegali perché occasionalmente arrivavano in carcere persone che erano state arrestate in questi luoghi...".

La stragrande maggioranza dei testi comparsi nel processo di primo grado sono stati liberati dai centri illegali, le cinque donne che hanno scritto lo struggente libro dal titolo "reaparecidos" proprio a testimonianza della loro uscita dai CCR, sono state sequestrate nella ESMA, Jorge Allega ci ha riferito che al Club Atletico ha conosciuto due sequestrati Fontana lilliana e Sandoval Enrico che venivano dalla Esma, Basterra ha detto che di 40 detenuti 25 sono stati liberati, Alvarez ha partorito

dentro i CCD ha tenuto il figlio ed è stata liberata nonostante appartenesse al gruppo armato Montoneros.

E' stato ampiamente dimostrato che la Esma non era il luogo di sterminio dei sequestrati, e che fortunatamente una parte delle persone che vi sono state recluse, sono state poi liberate.

Nella sentenza impugnata, (pg.39) è scritto che dalla deposizione dell'Avv. Eduardo Luis Duhalde emergerebbe che "Gli scomparsi transitati nella ESMA ammontano a circa 5.000, a fronte di un'ottantina di sopravvissuti", l'interpretazione, che evidentemente è stata decisiva per l'esito del processo, è in contrasto con tutte le altre deposizioni e con tutti i documenti acquisiti, che con modeste differenze, hanno tutti indicato oltre mille le persone transitate alla Esma e poi liberate. Invero il testimone ha detto: "i sopravvissuti che hanno reso testimonianza e quelli che sono stati più tempo all'interno della struttura della "E.S.M.A.".....non li ho contati, ma non penso che superino... che possano superare gli ottanta.", evidentemente riferendosi solo ai testimoni ascoltati perché sono rimasti per più tempo nel CCR. Purtroppo anche qui la Corte d'Assise fornisce un emblematico esempio di quel travisamento delle risultanze processuali, che inevitabilmente ha inficiato la logicità della sentenza.

Il teste Cubas ha precisato che Acosta diceva che tutti devono passare di qui (ESMA), perché sia i militari che i sequestrati rieducandi facevano parte dei suoi uomini. Anche dalle sue parole emerge l'inquietante funzione "rieducativa" della Esma, che non è mai equivalsa, nemmeno nella testa degli aguzzini più sanguinari, a sterminio.

La sentenza impugnata, per giungere convincentemente alla condanna, avrebbe dovuto dimostrare che all'epoca della probabile morte delle vittime, cioè tra l'agosto 1976 ed il dicembre 1977, il Sottotenente Astiz fosse almeno al corrente dei voli della morte ed avesse voluto uccidere i tre italiani. Ma la

dittatura aveva tutto l'interesse ad occultare gli omicidi, dentro la Esma operavano centinaia di persone, spesso giovanissimi di sedici anni, i voli della morte non partivano dalla Esma ed i vertici volevano che fosse ridotta al minimo la conoscenza della destinazione ultima dei "traslados".

Dentro il CCR tutti sapevano che il mercoledì la gente veniva presa e anestetizzata, ma potevano pensare per un trasferimento senza difficoltà, come in alcuni casi è stato, infatti vi è stato chi, ignaro, ha chiesto di partecipare.

Anche su tale argomento la sentenza di primo grado ha dimostrato di aver male interpretato le risultanze processuali, in calce alla pagina 9 è scritto, a dispetto della realtà storica accertata nel processo : "Anche all'ESMA iniziarono i "voli della morte" ed ogni mercoledì partiva un aereo militare che lasciava precipitare i prigionieri ancora vivi, anche se storditi con iniezioni di barbiturici, nel Rio della Plata o Nell'Atlantico meridionale". Troppi testimoni, anche autorevoli, hanno confermato che la ESMA non aveva aeroporto, e che il mercoledì non partiva alcun volo, ma i prigionieri venivano trasferiti ad altro CCR per poi essere caricati sugli aerei.

Molti testimoni transitati dentro la ESMA hanno raccontato di un crudele rituale: appena entrati gli veniva formulata la domanda: "dove non vorresti essere", seguita dalla derisione e dalla comunicazione che i malcapitati si trovavano proprio nel centro di detenzione più temuto. A ben vedere tale domanda implica la cognizione dei sequestrati, e quindi dall'esterno, che l'Esma era il centro che incuteva maggiormente terrore, ma per ottenere tale triste fama dovevano essere state liberate necessariamente molte persone.

La testimone Alvarez ha detto che (tutti sapevano tutto) e che ogni ufficiale aveva partecipato ai voli della morte. La teste che faceva parte da libera del gruppo dei Montoneros e poi dentro

l'Esma dello staff o mini staff, e' stata sequestrata il 26.6.76 e liberata nel marzo 1979, anni dopo la scomparsa dei tre italiani, e non ha collocato temporalmente quando si e' formata tale convinzione e in base a cosa.

La consapevolezza di Astiz dei voli della morte sarebbe deducibile dalla testimonianza Milia Maria Alicia (pg.45 delle trascrizioni ud.9.2.07) ma anch'essa non ha collocato temporalmente il macabro colloquio durante il quale l'imputato si sarebbe soffermato sull'effetto dei corpi contro l'acqua e sulla funzione delle orche. La teste è stata sequestrata 18.5.77, anni dopo la scomparsa della Aieta e sette mesi dopo quella dei Pegoraro, e rimase ristretta fino al gennaio 1979, probabilmente l'imputato ha raggiunto la consapevolezza sulla vera natura dei "traslatos" dopo la scomparsa dei tre italiani. La signora Milia ci ha riferito inoltre che prima del colpo di stato furono riuniti gli Ufficiali per comunicare loro la volontà di compiere lo sterminio della "dissidenza", si ignora da chi e come avrebbe appreso la notizia, e comunque all'epoca dell'asserita riunione Alfredo Astiz era giovanissimo, nulla ha dimostrato che vi avesse partecipato, non era graduato e sicuramente non ha partecipato.

Tutte le testimonianze hanno descritto una progressiva consapevolezza nel tempo dei voli della morte, ma nulla ha dimostrato che l'imputato avesse avuto la consapevolezza dei voli della morte e che avesse voluto gli asseriti omicidi.

4) L'IMPUTATO DOVEVA ESSERE ASSOLTO PER LA DISCORDANZA, L'INPRECISIONE E LA NON UNIVOCITA' DEGLI INDIZI

La Corte d'Assise ha comminato la massima pena in carenza assoluta di prove per l'omicidio dei Signori Angela Maria Aieta, Giovanni Pegoraro e Susanna Pegoraro. La condanna è supportata esclusivamente da indizi; come noto può essere

indiziaria anche una condanna per omicidio, ma solo nel rispetto della disciplina di cui al capoverso dell'art.192 cpp.

Le argomentazioni articolate nei precedenti capitoli, da una diversa angolazione prospettica, evidenziano la carenza indiziaria della sentenza. La giurisprudenza di legittimità in molte occasioni ha evidenziato il rigore con il quale possono essere pronunciate sentenze indiziarie di condanna: "In tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo."Cass. pen., Sez. Unite, 12/07/2005, n.33748. "Secondo i criteri dettati dall'articolo 192, comma 2, del c.p.p., gli indizi devono essere prima vagliati singolarmente, verificandone la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione, per poi essere esaminati in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo: sicché ogni "episodio" va dapprima considerato di per sé come oggetto di prova autonomo onde poter poi ricostruire organicamente il tessuto della "storia" racchiusa nell'imputazione."Cass. pen., Sez. Unite, 12/07/2005, n.33748. "Per l'apprezzamento della valenza probatoria degli indizi, secondo la regola metodologica fissata dall'articolo 192, comma 2, del c.p.p., secondo la quale "l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti", il giudice di merito è chiamato a una duplice operazione, cadenzata secondo una logica e doverosa consecutio. Deve, infatti, prima valutare gli elementi di carattere indiziaro singolarmente, per stabilire se presentino il requisito della certezza, nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti, e per saggiarne la valenza indicativa individuale che di norma (salvo l'ipotesi, del

tutto rara, del cosiddetto indizio necessario, da cui è logicamente desumibile una sola conseguenza) è di portata solo probabilistica; e deve, quindi, passare a un esame globale degli elementi cui può essere riconosciuto carattere di certezza, per verificare se la relativa ambiguità promanante da ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi." Cass. pen., Sez. II, 03/05/2005, n.21998.

In presenza di una pluralità di gruppi che operavano dentro la Esma, l'accusa non ha dimostrato il benché minimo rapporto tra le tre vittime ed il GT3.3.2., né che l'imputato contribuì e si sia reso conto di contribuire alla realizzazione di uno o più omicidi.

In via subordinata:

5) L'IMPUTATO DOVEVA ESSERE ASSOLTO PERCHÉ HA AGITO PER SALVARSI DA UN PERICOLO ATTUALE DI UN DANNO GRAVE ALLA PERSONA

La Corte capitolina sostiene l'inapplicabilità della scriminante dello stato di necessità, in relazione all'incolumità personale ed al pericolo di essere trattati quali "sovversivi", in quanto i testi Garcia, Duhalde, Verbitsky - Solingo avrebbero riferito che nessun militare è stato ucciso, perché si è rifiutato di obbedire "mentre molti, per non partecipare al massacro, hanno semplicemente scelto di dimettersi dall'arma di appartenenza, senza subire alcuna conseguenza".

A sommo avviso della difesa, la sentenza ha in parte travisato ed in parte omesso di considerare le risultanze processuali.

Il Colonnello Garcia José Luis ha focalizzato la propria dissociazione dai metodi militari nel 1972, ben prima del golpe che ci occupa, nel 1976/77 frequentava la ESMA, ma ha chiarito che ha conosciuto le attività contro i dissidenti molto tempo dopo, nel periodo quando non era più in servizio; ed a

ben vedere, a confutazione della tesi sostenuta dalla Corte, ha precisato che le conseguenze di un dissenso potevano essere "imprevedibili".

Eduardo Luis Duhalde ci ha narrato che ben 140 avvocato sono stati uccisi, molti durante la tristemente nota "notte delle cravatte", rei solo di aver svolto il loro dovere per e aver presentato domande di "habeas corpus"; che addirittura il militare Devoto, senza essersi dissociato dai metodi della giunta, ma per aver solo chiesto insistentemente domande in ordine alla scomparsa del suocero, è stato gettato vivo dall'aereo e per punizione senza il sedativo.

Il Dottor Vrebitsky, all'udienza del 6.10.06, con riferimento all'intervista- confessione ricevuta dal Signor Scilingo, ci ha riferito che lo stesso raccontò che dentro la Esma non erano costretti, chi non se la sentiva di partecipare alle azioni rinunciava, dava le dimissioni e usciva dalla Forze Armate, ma la dichiarazione *de relatu* andava recepita criticamente, approfondita e contestualizzata. Il teste ci ha narrato di diverse dissociazioni: il Capitano di fregata Jorge Bussico era un alto grado militare, difficilmente equiparabile al sottotenente Astiz, il suo dissenso si è manifestato non in ordine a tutti i metodi disumani della marina, ma in relazione alla proposta di svolgere una singola operazione in incognito. La dissociazione Mitelbal, è altrettanto inidonea ad escludere l'esimente invocata, perché è stata anteriore al golpe.

Il teste ha inoltre detto: "ci sono casi di Ufficiali che erano scomparsi ma erano Ufficiali che la intelligenza militare credeva erano vincolati con organizzazioni che loro chiamavano sovversive.". E' nota la superficialità con cui i militari hanno "timbrato a morte" civili inerti definendoli "sovversivi", in tale ambito i militari esplicitamente dissidenti necessariamente dovevano essere definiti "sovversivi".

Non è ipotizzabile una vera e propria fobia delirante verso la sovversione che operi ad intermittenza: allucinante, estrema, sanguinaria e crudele verso i civili, razionale, democratica, intelligente e logica verso i militari, per cui ai militari dissenzienti, invece di riservare un trattamento peggiore in quanto oppositori interni, sarebbe stato consentito di allontanarsi, senza ritorsioni cruento.

Il teste Cubas Alisandro ci ha riferito che é stato oggetto di un trasferimento da Baia Blanca all'Esmá, con la tecnica della siringa di "pentonaval", in quella occasione molti prigionieri sono arrivati a destinazione incolumi. Tra i trasferiti vi erano due persone con la divisa militare, dopo qualche giorno Acosta ha parlato di infiltrati, alla domanda di chi fossero fu risposto che erano dei "Montoneros".

Tale risposta deve essere analizzata: i militari avevano la fobia dei gruppi armati e della dissidenza, che li ha portati allo sterminio non solo degli oppositori, ma di tutti coloro che non erano vicini alla dittatura; se facilmente e spesso gratuitamente la dittatura definiva oppositori i civili, con la stessa facilità i militari dissenzienti potevano essere definiti "infiltrati" o "montoneros", e non si capisce perché, in considerazione della maggiore responsabilità e fiducia che veniva loro attribuita, i militi non avrebbero dovuto ricevere il trattamento disumano riservato a tutti gli altri "oppositori". Lo stesso teste ha inoltre precisato che un militare, tale Tarnohosky, aiutante di Acosta, sospettato di dissidenza è "scomparso".

Il teste Julio Urien si dissociò dall'esercito perché rifiutò le torture e le altre tecniche di repressione incivili che gli furono proposte, ma nel 1972, anche lui prima del colpo di stato del 24.3.76, in un'epoca completamente diversa da quella sanguinaria che sarebbe seguita da lì a qualche anno in Argentina.

Considerazioni simili possono validamente avanzarsi per i c.d. "trentatré orientali", costoro si dissociarono ai tempi del Generale Galtieri, (1981), la dittatura cominciava a mostrare primi cedimenti, la repressione da anni non era più particolarmente sanguinaria, così che i trentatré militari ribelli furono allontanati senza ritorsioni violente.

Anche il teste Julio Urien ha riferito che per chi si sarebbe dissociato le conseguenze sarebbero state "imprevedibili", tale temine indicato da più testi, doveva essere contestualizzato dalla Corte: in un ambiente nel quale quotidianamente si calpestavano i più elementari diritti umani, nel quale si praticava spesso contro i sequestrati, anche verso coloro che non avevano manifestato un'avversione alla dittatura, la tortura, è incredibile che un disobbediente sarebbe stato semplicemente allontanato.

La sentenza ha accertato che vi fu un'obiezione di coscienza dei militari "preventiva" rispetto al golpe, che non è stata letale, da ciò è gratuito, sbagliato e irragionevole ritenere che un dissenso dall'interno dei militari durante la dittatura non ne avrebbe posto a serio rischio l'incolumità.

Durante la dittatura argentina vigeva, per usare le parole della sentenza (pg.37) "la totale illegalità...scandita dal puro arbitrio dei militari", alcune persone furono rapite solo perché i militari volevano appropriarsi dei loro beni, il povero signor Branca perché aveva la "colpa" di essere il marito dell'amante di Massera, che provvide a strangolarlo personalmente. Furono uccisi quasi cento ragazzi tra i 15 e i 17 anni, al Liceo Nacional di Buenos Aires perché avevano organizzato una pacifica manifestazione di protesta per ottenere la diminuzione del prezzo degli autobus, nella tristemente nota "noce de lapis",

Alfredo Astiz fosse tra i mandanti degli omicidi, e ne afferma la responsabilità quale esecutore. All'epoca della scomparsa dei tre italiani era solo un sottotenente di ventiquattro anni, solo negli anni successivi si è distinto per particolare esibizionismo, ed è stato per questo particolarmente inviso a tutto il mondo civile e democratico.

In sede di condanna si deve considerare la giovanissima età dell'agente, il modesto grado militare ricoperto, il ruolo sicuramente secondario nell'ambito della dittatura, che lo ha fatto esporre più volte al rischio della vita per pericolose e marginali azioni para militari.

L'imputato nell'ottobre del 1977 è andato a Parigi per infiltrarsi tra gli esuli, e si è infiltrato nella chiesa di Santa Cruz con la compagna Mora (Silvina Labairu di circa 20 anni) (ce lo ha detto il signor Cubas Lisandro). Inizialmente gli fu proposto addirittura di farsi accompagnare dalla signora Burgós, persona assai nota perché moglie di un dirigente peronista e montonero, ma l'operazione non si realizzò solo per l'opposizione della stessa Burgos. Fu comunque accompagnato da una giovanissima donna sequestrata, la cui semplice espressione del viso o il tono della voce, avrebbero potuto smascherarne il ruolo.

All'epoca gli avversari della dittatura erano anche i gruppi armati che non disdegnavano la frequentazione delle chiese, ed avevano dimostrato di avere forti potenzialità militari.

La teste Solarz Osatiski ci ha riferito che il 14.5.1977 è stata materialmente sequestrata da Astiz, costui all'epoca svolgeva ancora attività rischiosa e meramente esecutiva.

Qualsiasi struttura militare non metterebbe mai a rischio la vita dei dirigenti, oltretutto per azioni di modesto livello.

La prefata sentenza del 2000 a carico di Suarez Mason, concesse le attenuanti generiche agli esecutori dell'omicidio, qualora la Corte d'Assise d'Appello ritenga dimostrato il dolo di Astiz, non potrà non riscontrare che una modestissima intensità dello stesso.

Con riserva di motivi nuovi.

CONCLUSIONI

In riforma dell'impugnata sentenza, dichiararsi l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, per la sussistenza dell'invocata causa di giustificazione, in via subordinata negarsi la sussistenza delle contestate aggravanti, riconoscersi la sussistenza delle attenuanti generiche e comunque dichiararsi che il reato è prescritto.

In via gradata ci si oppone alla condanna per risarcimento danni della Presidenza del Consiglio, per il comportamento dell'Ambasciata Italiana che ha installato a Buenos Aires la doppia porta con citofono prima del colpo di Stato, ha segnalato ai militari la povera donna che con i bambini telefonicamente avevano chiesto asilo, non ha accolto nemmeno un rifugiato politico.

La connivenza posta in essere dalle autorità consolari, l'accidia, descritta dal Console Calamai, dimostrano che La Presidenza del Consiglio dei Ministri, parte civile, ha perlomeno contribuito al verificarsi del danno di cui oggi ha ottenuto il risarcimento.

Con alta considerazione

Avv. Roberto De Angelis



